



CU

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

27286 19
Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26569/2012

Dott. [redacted] - Presidente - Cron. 27286

Dott. [redacted] - Consigliere - Rep.

Dott. [redacted] - Consigliere - Ud. 29/05/2019

Dott. [redacted] - Rel.

Dott. [redacted] Consigliere -

Dott. [redacted] - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26569-2012 proposto da:

[redacted], [redacted], [redacted]

[redacted], elettivamente domiciliati in ROMA VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO
PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato LUIGI SANGIORGIO;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO
CONTROLLI DI BERGAMO, elettivamente domiciliata in

2019

2971

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 185/2011 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
04/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/05/2019 dal Consigliere Dott.

[REDACTED];
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

[REDACTED] che ha chiesto: fondato il ricorso per
quanto di ragione.



RILEVATO CHE:

- alla Società [redacted] S.n.c. e ai soci [redacted] i e [redacted] venivano rappresentati sei avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2000 e 2001; successivamente, dopo che i contribuenti avevano presentato istanza di accertamento con adesione e documentazione, l'Agenzia delle Entrate notificava sei nuovi provvedimenti in annullamento parziale dei precedenti avvisi di accertamento, avverso i quali venivano proposti distinti ricorsi alla C.T.P. di Bergamo;
- la C.T.P., riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili;
- la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 185/64/11 del 4/10/2011, respingeva l'appello dell'Agenzia affermando che l'accertamento sostitutivo (di accertamento precedente) emanato in autotutela non può essere oggetto di impugnazione non essendo annoverato nell'elenco dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992;
- avverso tale decisione la Società [redacted] e i soci [redacted] e [redacted] propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo;
- resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO CHE:

1. Si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) degli artt. 3 e 24 Cost., 10 Legge n. 212 del 2000, 12, comma 2, Legge n. 448 del 2001 e 5 e 6 D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la C.T.R. confermato la decisione di inammissibilità dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento sostitutivi di quelli precedentemente notificati (e non impugnati).

2. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

La sentenza della C.T.R. non chiarisce se i nuovi accertamenti hanno una portata più estesa rispetto a quelli che erano stati precedentemente notificati.

La circostanza è essenziale al fine di verificare l'ammissibilità dell'impugnazione dei provvedimenti emessi in autotutela dall'Amministrazione Finanziaria: infatti, «In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016, Rv. 639628-01; analogamente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018, Rv. 651288-01).

3. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per l'ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso e

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 maggio 2019.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente

oggi, 24 OTT. 2019



